



## CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

UFFICIO ELETTORALE CENTRALE NAZIONALE

Composto dai Signori magistrati:

Dott.	Presidente
Dott.	Componente
Dott.	Componente
Dott.	Componente - relatore
Dott.	Componente

## DECISIONE

L'Ufficio centrale circoscrizionale presso la Corte d'appello di Campobasso, in relazione alla elezione della Camera dei deputati del 24-25 febbraio 2013, con deliberazione assunta il 22 gennaio 2013, ore 12,15, ha ricusato e non ammesso la lista "MODERATI ITALIANI IN RIVOLUZIONE - ROSA TRICOLORE", ritenendo che le sottoscrizioni valide fossero 356, e quindi inferiori al numero prescritto di 375.

A tale conclusione l'Ufficio è giunto sulla base del rilievo che dagli elenchi doversero essere espunte le sottoscrizioni in relazione alle quali non vi era coincidenza tra i dati anagrafici del sottoscrittore e quelli relativi alla persona di cui al certificato di iscrizione nelle liste elettorali; le sottoscrizioni per le quali non risultava indicato il tipo di documento di identificazione; le sottoscrizioni per le quali mancava il certificato di

iscrizione del sottoscrittore nelle liste elettorali; le sottoscrizioni apposte ad una lista contenente candidati diversi da quelli della circoscrizione considerata.

Il provvedimento è stato consegnato a mani della delegata Villano Gerarda alle ore 12,57 del 22 gennaio 2013.

La Villano, nella qualità di delegato effettivo della liste, ha depositato ricorso all'Ufficio elettorale centrale nazionale.

La ricorrente sostiene che l'Ufficio centrale circoscrizionale abbia errato nel ritenere non raggiunto il numero minimo di 375 sottoscrizioni di elettori, rilevando che la omessa indicazione del tipo di documento di identità esibito dal sottoscrittore integra una mera irregolarità, inidonea a determinare la invalidità della sottoscrizione; analogamente, prive di attitudine invalidante sarebbero gli errori concernenti la non corrispondenza dei dati anagrafici del sottoscrittore rispetto alle risultanze dei relativi certificati elettorali, trattandosi anche in questo caso di meri errori materiali di trascrizione, non incidenti sulla possibilità di identificazione del sottoscrittore.

In ogni caso, la lista non necessitava delle sottoscrizioni, ricorrendo la condizione di cui all'art. 18-bis del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, essendo stata depositata la dichiarazione di collegamento ai sensi dell'art. 14-bis del medesimo d.P.R. alla lista denominata "Popolo della Libertà" e alla lista denominata "Lega Nord", costituiti in gruppi parlamentari in entrambe le Camere all'inizio della legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi, avendo altresì conseguito un seggio in occasione delle ultime elezioni per il Parlamento europeo.

Il ricorso è infondato.

Quanto alla ritenuta invalidità delle sottoscrizioni per insufficiente indicazione della tipologia del documento del sottoscrittore, deve rilevarsi che l'indicazione del tipo di documento non costituisce una formalità suscettibile di essere omessa senza conseguenze sulla validità della sottoscrizione, atteso che la specificazione del tipo di documento consente di ritenere accertato che il soggetto incaricato della raccolta delle firme ha preso visione del documento esibito dall'elettore che sottoscrive la lista; in questo senso, dunque, il provvedimento impugnato si rivela immune dalla proposta censura.

Quanto alla mancata produzione dei certificati elettorali, occorre rilevare che la produzione stessa costituisce, ai sensi dell'art. 20 del d.P.R. n. 361 del 1957, requisito di validità della sottoscrizione.

Quanto alla dedotta erroneità della mancata considerazione delle sottoscrizioni contenenti errori anagrafici, il ricorso si presenta del tutto generico, non contenendo alcuna indicazione in ordine a quelli che, a giudizio della ricorrente, integrerebbero meri errori materiali, insuscettibili, in quanto tali, di comportare la invalidità della sottoscrizione.

Quanto infine alla deduzione secondo cui la lista "MODERATI ITALIANI IN RIVOLUZIONE - ROSA TRICOLORE" si troverebbe nella condizione di cui all'art. 18-bis del citato d.P.R. n. 361 del 1957, per essere la stessa collegata ai sensi dell'art. 14-bis del medesimo decreto, deve rilevarsi la assoluta carenza di prova sul punto, sia in questa sede, sia e soprattutto nelle precedenti fasi del procedimento, avendo la lista utilizzato moduli recanti la dicitura "Atto separato di una dichiarazione di presentazione di una lista di candidati che ha l'obbligo di raccogliere le

sottoscrizioni", e non avendo l'Ufficio centrale  
circostrizionale ricevuto alcuna comunicazione in tal senso  
dal Ministero dell'interno.

Il ricorso è quindi rigettato.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Si comunichi:

Così deciso in Roma il 26 gennaio 2013

I Componenti

Il Presidente

**Depositato in Segreteria**

oggi 26/1/13 (no 17/16)